Bisogna fare chiarezza nell'intrigo del Pan

Non possiamo permetterci che un semplice momento di transizione normativo si trasformi in motivo di crisi e perdita di lavoro

Fabio Manara
presidente di Compag

L'IMPEGNO DI COMPAG

Come Compag abbiamo cercato di rinforzare il più possibile il dialogo con il Ministero come interlocutore unico e ufficiale di cui tener conto per contrastare la marea di circolari di enti regionali. Ci siamo dati linee guida di azione chiare e pragmatiche, che rispondono ai reali problemi che ogni giorno affrontiamo nelle nostre rivendite.
Non possiamo permetterci che un semplice momento di transizione normativo si trasformi in motivo di crisi e perdita di lavoro per molti di coloro che operano nell'agricoltura e che già devono affrontare numerosi problemi. È una situazione che ci preoccupa e ci indigna.
Ora più che mai è necessario mettere a tacere le mille voci che ogni giorno nascono negli uffici regionali e che terrorizzano il settore.

Il banco di prova del nuovo Pan, la campagna agricola 2016, ha portato alla luce tutti i peggiori presagi e mostrato tutte le conseguenze del vuoto normativo che attanaglia l'agricoltura italiana. È avvenuto ciò che temevamo fin dall'inizio: una paralisi delle vendite, rivenditori terrorizzati dalle sanzioni, compratori infuriati e un settore, quello agricolo, gettato nella confusione e nell'allarmismo. È così che una norma univoca nata in Europa è arrivata in Italia, si è regionalizzata e se ne sono date tante interpretazioni quante sono le regioni italiane. Senza linee guida sono nati una pioggia di lettere, richieste di chiarimenti, decreti regionali, che hanno mandato nel panico il settore, e che francamente hanno stancato anche i più pazienti. Se l'Italia è unita veramente, come ci hanno raccontato nei libri di storia, allora bisogna chiedersi perché chi abita in Veneto ha obblighi e oneri opposti al suo corrispettivo emiliano o siciliano? Si ledono dei diritti fondamentali del cittadino e fare business in questa Italia frammentata diventa sempre più difficile.
Se ogni dirigente di ogni ufficio regionale, USL o associazione di ogni regione italiana si arroga il diritto di regolamentare un settore, così ricco di implicazioni per la salute umana e ambientale come quello dell'agricoltura, il risultato non può che essere il caos normativo.
Così accade che ciò che vale per una rivendita, non vale per quella che lavora ad appena 10 km di distanza, o che gli agricoltori emiliani possano comodamente rinnovare il patentino per l'acquisto dei fitofarmaci online mentre i loro colleghi veneti non sappiano neanche a chi rivolgersi. Regna ormai l'anarchia e chiunque può permettersi di dettare legge: dalla formazione, alla somministrazione dei prodotti, alla classificazione uso professionale e non professionale, con il solo risultato di aggiungere immobilismo e paralisi a una situazione che già di per sè appariva incerta e confusa.

UN PASTICCIO BUROCRATICO

Il pasticcio burocratico-amministrativo che si è creato ha già fatto danni ingenti e rischia di compromettere seriamente le piccole produzioni agricole locali che sono il fiore all'occhiello dell'agricoltura italiana.
È paradossale che un settore come quello agricolo, che fino a poco tempo fa si presentava sano ed efficiente, senza particolari problemi di sicurezza o infortuni sul lavoro sia stato terribilmente complicato e ingessato da una norma che sulla carta avrebbe dovuto invece renderlo ancora più virtuoso.
E se la pioggia di regolamentazioni regionali poi è fatta nell'ottica di una sempre maggiore restrizione e limitazione allora al caos si aggiunge il panico e la paura di sanzioni, e l'immobilismo che ne deriva non fa bene ad un mercato che invece dovrebbe affrontare con prontezza e dinamismo le sfide ambientali che gli si pongono dinanzi.
Negli uffici amministrativi non hanno ancora compreso che il mondo fuori dallo stivale è tutt'altro che immobile.
La natura non può permettersi di aspettare i tempi della burocrazia italiana, ne gli agricoltori di produrre senza i prodotti necessari, ne i rivenditori di perdersi in sottigliezze amministrative e burocratiche. ◆

Usi professionali e hobbistici, continua a regnare il caos

Il rivenditore può solo verificare se l'acquirente ha il patentino ma non è in grado di verificare l'uso che il cliente farà del prodotto...

Secondo la Regione Tescana la norma impone ai rivenditori di verificare, con una non precisata metodologia, gli scopi per i quali viene comprato un prodotto fitosanitario.

Professionista o hobbista? Continua il caos lasciato dalla mancanza del decreto previsto dall'art.10 dlgs 150/2012 che ancora non ha definito con precisione cosa vogliono dire "uso professionale" o "uso non professionale" e intanto i rivenditori di di tutta Italia si lamentano a gran voce. Nella mancanza di chiarezza che esiste in attesa del decreto sull'uso non professionale gli organi di controllo seminano ulteriore confusione e il panico tra i rivenditori che già devono destreggiarsi tra deleghe e patentini e che secondo alcuni dovrebbero persino decidere se il cliente che hanno di fronte fa un uso professionale o meno del prodotto.

«Non possiamo decidere chi è o chi non è professionista nei nostri negozi – lamentano - per noi esistono solo clienti con o senza il patentino».

UN'INTERPRETAZIONE ANOMALA

È il caso della regione Toscana che a inizio 2016 ha scatenato il panico emettendo una richiesta di chiarimenti al Ministero che poi ha divulgato come

L'utilizzatore professionale in possesso dell'autorizzazione all'acquisto, ha le competenze per impiegare, sotto la propria responsabilità, i prodotti acquistati

fosse un provvedimento prescrittivo.
In essa infatti si sosteneva che: il distributore che vende a un «utilizzatore non professionale» prodotti «fitosanitari destinati ad uso professionale» è sottoposto a sanzione ai sensi del dlgs 150/2012art. 24 comma 6, anche se l'utilizzatore professionale che acquista è in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e impiego, poiché la fattispecie sanzionata non sarebbe la vendita a utilizzatore sprovvisto di certificato di abilitazione ma la vendita a utilizzatore non professionale».
Una tale dichiarazione appariva fin da subito contraddittoria: come può infatti la Regione Toscana non riconoscere come utilizzatore professionale una persona a cui la stessa regione ha permesso di ottenere tale titolo attraverso i corsi di formazione?

GLI OBBLIGHI DEL VENDITORE

Ma soprattutto la norma impone ai rivenditori di verificare, con una non precisata metodologia, gli scopi per i quali viene comprato un prodotto fitosanitario. Gli obblighi riservati al rivenditore sono chiaramente indicati al com. 2 lettera a) dell'art.10: il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'art. 9 e l'identità dell'acquirente … Le responsabilità quali il rilascio dell'autorizzazione e le modalità di gestione/utilizzo del prodotto e controlli ricadono su altri soggetti. Il rivenditore non può negare la vendita di un prodotto destinato a utilizzatore professionale a un acquirente in possesso dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti destinati ad utilizzatore professionale rilasciato dalla regione.

Non ne ha chiaramente l'autorità. Ma il rivenditore non ha nemmeno la possibilità di verificare in quali circostanze i prodotti verranno impiegati.
L'utilizzatore professionale in possesso dell'autorizzazione all'acquisto, autorizzazione che le regioni rilasciano agli utilizzatori professionali, ha le competenze per adottare, sotto la propria responsabilità, le misure di sua competenza, questo è l'obiettivo della formazione.
Non dimentichiamo che i corsi devono avere contenuti attinenti la prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro, all'igiene degli alimenti e al rispetto dell'ambiente (modalità di distribuzione, gestione dei rifiuti ecc.). L'ente pubblico ha poi l'obbligo di controllare le circostanze in cui vengono utilizzati i prodotti fitosanitari.

È l'ente pubblico che ha l'obbligo di controllare le circostanze in cui vengono utilizzati i prodotti fitosanitari.

UN PATENTINO NEGATO

Ma non è l'unico caso provocato dalla diatriba "professionale/non professionale".
A Compag è giunta segnalazione della storia di un pensionato-hobbista al quale è stato impedito l'accesso ai corsi per i patentini che fotografa perfettamente la situazione che stanno vivendo centinaia di migliaia di coltivatori amatoriali in tutta Italia, impossibilitati di rifornirsi di prodotti fino a ora utilizzati, come il verde rame e lo zolfo, in quanto sprovvisti di patentino.
Un patentino che in alcune Regioni non possono proprio ottenere, perché arbitrariamente rilasciato sulla base di requisiti non previsti dalla normativa italiana, il dlgs 150/2012 che richiede la maggiore età e la formazione con esame.
«Ho avuto in eredità da mio padre un piccolissimo appezzamento di terreno dal quale ricavo frutta e verdura per uso familiare, destinando le eccedenze ad amici e conoscenti. […].
Mi sono pertanto recato alla società della Regione che rilascia i patentini, l'Avepa.
E qui ho avuto la vera sorpresa, che in questo caso mi ha veramente demoralizzato: mi è stato detto che non ero un utilizzatore professionale e che quindi non avrei potuto ottenere il patentino.
Per me non ottenere quel patentino significa smettere di proseguire quella piccola attività agricola che mi permette di risparmiare su frutta e verdura, ma soprattutto mi permette di sentirmi occupato ed attivo nelle lunghe giornate da pensionato.
Mi sono chiesto come è possibile che la legge voglia cancellare tutte queste piccole attività che solo nel mio piccolo comune veronese sono qualche centinaio e che in tutta la Regione Veneto sono diverse decine di migliaia.
Attività tra l'altro che, oltre ad aiutare i singoli, permettono di avere una campagna ordinata e gestita in maniera appropriata».
Alla Regione Toscana la risposta del Ministero ha chiarito che chi possiede il patentino è un utilizzatore professionale e che quindi il rivenditore non ha nessun obbligo di verificarne il corretto utilizzo ma al pensionato, intenzionato a continuare la coltivazione del suo frutteto, e disposto a formarsi pur di mantenere questa passione chi risponderà? ◆

Contoterzisti, una circolare per placare le polemiche

Un prodotto può essere venduto con fattura intestata a un'azienda con titolare sprovvisto di patentino purché il ritiro del prodotto venga effettuato da persona con patentino che lavora per l'azienda stessa

Spesso purtroppo le Regioni interpretano e modificano le norme nazionali seminando caos e allarmismo tra i rivenditori

In un'Italia frammentata da innumerevoli linee guida, istruzioni, indicazioni e dichiarazioni succede anche che un contoterzista veneto possa non avere gli stessi diritti del suo corrispettivo ferrarese e che la stessa persona possa acquistare un prodotto in Veneto o in Emilia-Romagna, a 20 km di distanza, avendo obblighi e oneri totalmente opposti. A marzo, dopo che Veneto e Lombardia avevano cercato di reinterpretare la figura del contoterzista seminando il panico nelle rivendite regionali, è finalmente uscita una circolare ministeriale che ne chiarisce definitivamente gli obblighi e i diritti, concordando con ciò che Compag andava ripetendo da mesi. Ma per capire come le Regioni interpretino e modifichino norme nazionali seminando caos e allarmismo tra i rivenditori è bene partire dall'inizio.

IL CASO DEL VENETO

L'8 febbraio 2016 il "Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale – sezione agroambiente della Regione Veneto" emette un documento il cui scopo è regolamentare l'applicazione del Pan: "Indicazioni operative della Regione Veneto". A differenza di quanto avvenuto in altre parti d'Italia (ad esempio in Emilia-Romagna) però, il Veneto considera la figura del contoterzista stabilendo che: «l'azienda agricola può delegare il terzista a ritirare il prodotto, ma in azienda deve essere presente un patentino e il rivenditore deve riportare nelle proprie annotazioni obbligatorie sul registro di scarico il patentino dell'azienda agricola (titolare o dipendente o altro delegato tipo familiare ecc.). Nel caso in cui l'azienda agricola non disponga al proprio interno di un patentino e deleghi un terzista alla gestione dei fitosanitari quest'ultimo dovrebbe acquistare direttamente il prodotto da distribuire nell'azienda cliente».
I tecnici della regione minacciavano

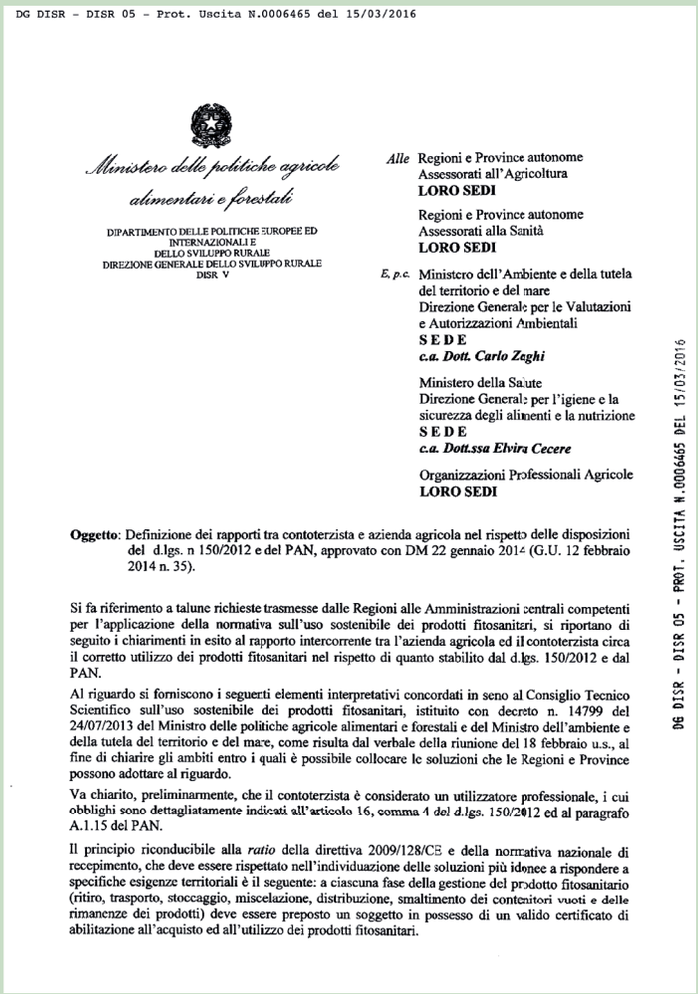

DG DISR - DISR 05 - Prot. Uscita N.0006465 del 15/03/2016

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati all'Agricoltura
LORO SEDI

Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
LORO SEDI

E, p.c. Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
S E D E
c.a. Dott. Carlo Zeghi

Ministero della Salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
S E D E
c.a. Dott.ssa Elvira Cecere

Organizzazioni Professionali Agricole
LORO SEDI

Oggetto: Definizione dei rapporti tra contoterzista e azienda agricola nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n 150/2012 e del PAN, approvato con DM 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014 n. 35).

Si fa riferimento a talune richieste trasmesse dalle Regioni alle Amministrazioni centrali competenti per l'applicazione della normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, si riportano di seguito i chiarimenti in esito al rapporto intercorrente tra l'azienda agricola ed il contoterzista circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 150/2012 e dal PAN.

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi interpretativi concordati in seno al Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, istituito con decreto n. 14799 del 24/07/2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come risulta dal verbale della riunione del 18 febbraio u.s., al fine di chiarire gli ambiti entro i quali è possibile collocare le soluzioni che le Regioni e Province possono adottare al riguardo.

Va chiarito, preliminarmente, che il contoterzista è considerato un utilizzatore professionale, i cui obblighi sono dettagliatamente indicati all'articolo 16, comma 4 del d.lgs. 150/2012 ed al paragrafo A.1.15 del PAN.

Il principio riconducibile alla *ratio* della direttiva 2009/128/CE e della normativa nazionale di recepimento, che deve essere rispettato nell'individuazione delle soluzioni più idonee a rispondere a specifiche esigenze territoriali è il seguente: a ciascuna fase della gestione del prodotto fitosanitario (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) deve essere preposto un soggetto in possesso di un valido certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

DG DISR - DISR 05 - PROT. USCITA N.0006465 DEL 15/03/2016

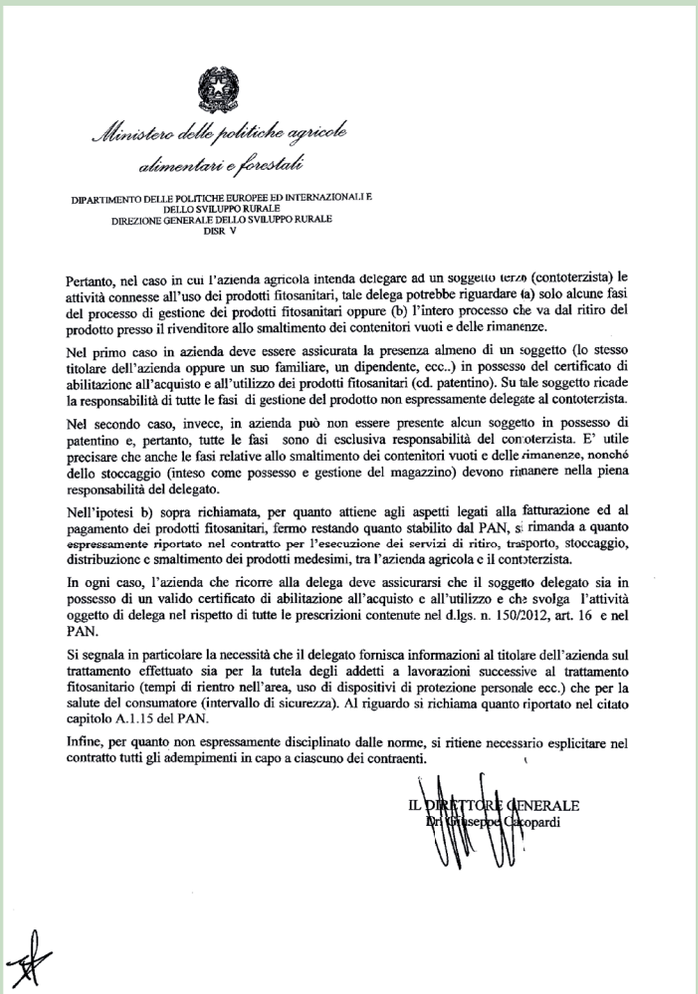

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Pertanto, nel caso in cui l'azienda agricola intenda delegare ad un soggetto terzo (contoterzista) le attività connesse all'uso dei prodotti fitosanitari, tale delega potrebbe riguardare (a) solo alcune fasi del processo di gestione dei prodotti fitosanitari oppure (b) l'intero processo che va dal ritiro del prodotto presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze.

Nel primo caso in azienda deve essere assicurata la presenza almeno di un soggetto (lo stesso titolare dell'azienda oppure un suo familiare, un dipendente, ecc..) in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (cd. patentino). Su tale soggetto ricade la responsabilità di tutte le fasi di gestione del prodotto non espressamente delegate al contoterzista.

Nel secondo caso, invece, in azienda può non essere presente alcun soggetto in possesso di patentino e, pertanto, tutte le fasi sono di esclusiva responsabilità del contoterzista. E' utile precisare che anche le fasi relative allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze, nonché dello stoccaggio (inteso come possesso e gestione del magazzino) devono rimanere nella piena responsabilità del delegato.

Nell'ipotesi b) sopra richiamata, per quanto attiene agli aspetti legati alla fatturazione ed al pagamento dei prodotti fitosanitari, fermo restando quanto stabilito dal PAN, si rimanda a quanto espressamente riportato nel contratto per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, distribuzione e smaltimento dei prodotti medesimi, tra l'azienda agricola e il contoterzista.

In ogni caso, l'azienda che ricorre alla delega deve assicurarsi che il soggetto delegato sia in possesso di un valido certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e che svolga l'attività oggetto di delega nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 150/2012, art. 16 e nel PAN.

Si segnala in particolare la necessità che il delegato fornisca informazioni al titolare dell'azienda sul trattamento effettuato sia per la tutela degli addetti a lavorazioni successive al trattamento fitosanitario (tempi di rientro nell'area, uso di dispositivi di protezione personale ecc.) che per la salute del consumatore (intervallo di sicurezza). Al riguardo si richiama quanto riportato nel citato capitolo A.1.15 del PAN.

Infine, per quanto non espressamente disciplinato dalle norme, si ritiene necessario esplicitare nel contratto tutti gli adempimenti in capo a ciascuno dei contraenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Ciaopardi

i distributori di applicare una sanzione di cui all'art. 24 com.2 nel caso di vendita ad azienda agricola priva di patentino che faccia gestire la distribuzione dei prodotti ad un terzista.

COMPAG E LA CIRCOLARE

La circolare ministeriale uscita il 15 marzo stabilisce invece che "il contoterzista è un utilizzatore professionale" e che "a ciascuna fase della gestione del prodotto fitosanitario (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) deve essere preposto un soggetto in possesso di un valido certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari".
Viene stabilito inoltre che "in azienda può non essere presente alcun soggetto in possesso di patentino e, pertanto, tutte le fasi sono di esclusiva responsabilità del contoterzista", continua inoltre "per quanto attiene agli aspetti legati alla fatturazione ed al pagamento dei prodotti fitosanitari, fermo restando quanto stabilito dal Pan, si rimanda a quanto espressamente riportato nel contratto per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, distribuzione e smaltimento dei prodotti medesimi, tra l'azienda agricola e il contoterzista".
Concretamente dunque il rivenditore può vendere un prodotto con fattura intestata all'azienda agricola il cui titolare sia sprovvisto di patentino purché il ritiro del prodotto venga effettuato da persona terza con patentino, accertando che vi sia un legame di lavoro tra l'azienda agricola e la persona (azienda) terza.
Consigliamo ad esempio che l'azienda agricola rilasci una dichiarazione, una sorta di delega che il distributore terrà come documentazione in azienda.
Per completezza di informazione riportiamo la circolare ministeriale. ◆